

A Comuni Umbri - Provincia di Perugia A Comuni Umbri - Provincia di Terni A Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale e conservato nel sistema di protocollo informatico della Regione Umbria

e p.c A PREFETTURA DI PERUGIA - UFFICIO DI GABINETTO prefettura.prefpg@pec.interno.it

A Prefettura UTG - Terni prefettura.preftr@pec.interno.it

circondariali

A Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali gabdait.prot@pec.interno.it

A Ministero dell'Interno - DAIT - Direzione centrale dei servizi elettorali elettorali.prot@pec.interno.it

Oggetto: Elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria di domenica 27 ottobre 2019. Primi adempimenti del procedimento elettorale.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Umbria in data 8 agosto scorso, sono stati convocati per domenica 27 ottobre 2019 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria.

Le operazioni di votazione si svolgeranno nella sola giornata di domenica, dalle ore 7:00 alle ore 23:00, ai sensi dell'art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione e l'accertamento del numero dei votanti avranno inizio le operazioni di scrutinio.

Tanto premesso, si richiamano le disposizioni e i primi adempimenti per l'organizzazione dei procedimenti elettorali.

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Risorse umane, finanziarie e strumentali. Affari generali e Riforme. Turismo e Agenda digitale

SERVIZIO: Affari generali della Presidenza, politiche di genere e delle pari opportunità. B.U.R.

Dirigente

Dott. Stefano Strona

REGIONE UMBRIA
Corso Vannucci, 96 - 06100 Perugia

TEL.075 504 3513 FAX 075 504 3494 sstrona@regione.umbria.it regione.giunta@postacert.umbria.it

* * *



A) <u>Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione</u>

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Con riferimento alle elezioni regionali, è importante evidenziare che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in seguito ad un approfondimento in merito alla questione posta dal Corecom Emilia Romagna relativamente all'individuazione, per le elezioni regionali del 23 novembre 2014, del *dies a quo* dell'applicazione del divieto di comunicazione istituzionale, ha confermato la linea interpretativa secondo cui la decorrenza del divieto di comunicazione istituzionale è da individuarsi nel quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni ovvero il giorno di **giovedì 12 settembre 2019.** Deve ritenersi, pertanto, che l'assunzione del quarantacinquesimo giorno antecedente le elezioni quale *dies a quo* per il divieto ex art. 9 assicurerebbe l'uniforme applicazione del divieto in tutte le regioni interessate dalla consultazione elettorale, precludendo così trattamenti discriminatori *in peius* per quelle Amministrazioni i cui Presidenti di Giunta regionale abbiano adottato il decreto di convocazione dei comizi con largo anticipo rispetto al quarantacinquesimo giorno in cui vanno affissi i manifesti.

B) <u>Affissione del manifesto di convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria</u>

Ai sensi dell'art. 11, quarto comma, del D.P.R. n. 361/1957, il giorno di **giovedì 12 settembre 2019** (45° giorno antecedente quello della votazione), a cura dei sindaci di tutti i comuni, dovrà essere pubblicato all'albo pretorio online e affisso in altri luoghi pubblici il manifesto, a firma del sindaco (o altro organo di vertice del comune), con il quale viene dato avviso agli elettori della convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, nonché della data della votazione e dell'orario di apertura dei seggi.

Il manifesto, il cui testo base è già stato trasmesso con nota pec protocollo 161150-2019 del 28/8/2019, sarà realizzato direttamente dai comuni, in ragione di tre esemplari per sezione elettorale, ai fini della conseguente affissione in luoghi pubblici del comune, dopo l'inserimento sullo stesso delle necessarie indicazioni relative alla denominazione del comune, nome del sindaco, etc.

C) <u>Costituzione dell'Ufficio unico circoscrizionale e dell'Ufficio centrale</u> regionale

Entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e quindi **entro il 15 settembre 2019**, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 4, presso il Tribunale nella cui giurisdizione è il capoluogo di regione si costituisce l'Ufficio unico circoscrizionale.



Entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e quindi **entro il 17 settembre 2019**, ai sensi del medesimo art. 8, presso la Corte d'appello del capoluogo di regione si costituisce l'Ufficio centrale regionale.

D) <u>Accertamento esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale</u> occorrente per arredamento seggi

Entro il quindicesimo giorno successivo a quello dell'anzidetta pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, e quindi **entro il 27 settembre 2019**, ai sensi dell'art. 33, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957, i Sindaci, o gli Assessori delegati, di tutti i comuni, con l'assistenza del segretario comunale, devono accertare l'esistenza ed il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali.

Le cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957, devono essere quattro, salva comprovata impossibilità logistica, una delle quali da destinare ai portatori di handicap.

Le urne da usare devono essere quelle di cartone di colore bianco recanti lo stemma della Repubblica e la scritta: "Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale dei Servizi elettorali".

Nello spazio bianco sottostante la scritta menzionata, dovrà provvedersi, a cura dei presidenti di seggio, alla applicazione di una etichetta autoadesiva, che sarà dello stesso colore della scheda di votazione e che recherà una dicitura riferita alla consultazione elettorale in essere.

E) <u>Adempimenti relativi alla tessera elettorale (D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299)</u>

Al fine di assicurare la regolarità del procedimento e di garantire il diritto di elettorato attivo, si richiama l'attenzione dei Signori Sindaci in ordine alla necessità che ciascun Comune proceda con la massima tempestività alla consegna delle tessere elettorali personali a tutti gli elettori che dovessero risultarne sprovvisti.

Si dovrà procedere, inoltre, all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione. Peraltro, negli stessi casi - ove ritenuto organizzativamente ed economicamente preferibile - i Comuni potranno provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

Si vorrà altresì fornire conferma, alle rispettive Prefetture, in ordine alla disponibilità di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste di duplicati nel giorno della votazione ed in quelli immediatamente antecedenti.

Eventuali richieste integrative di tessere elettorali rispetto alle forniture effettuate potranno essere inoltrate direttamente agli Uffici elettorali provinciali delle Prefetture.



Si richiama inoltre la particolare attenzione sul disposto dell'articolo 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che prevede, in occasione di consultazioni elettorali, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera, né il duplicato, l'ammissione dell'elettore al voto per quella consultazione tramite attestato sostitutivo del sindaco, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali.

F) Spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero

Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del Decreto di convocazione dei comizi elettorali, o comunque non appena i Comuni ne saranno venuti in possesso, ai sensi dell'art. 50 della legge n. 18/1979, agli elettori all'estero deve essere spedita, a cura del comune di iscrizione elettorale, una cartolina-avviso recante, tra l'altro, l'indicazione della data e degli orari della votazione.

G) Nomina degli scrutatori (art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95)

La commissione elettorale comunale procederà agli adempimenti relativi alla nomina degli scrutatori tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti quello della votazione, cioè tra mercoledì 2 ottobre e lunedì 7 ottobre 2019 in pubblica seduta, preannunciata due giorni prima con apposito manifesto a firma del sindaco o di altro organo in carica, da pubblicare nell'albo pretorio online del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici.

Il modello di manifesto per le elezioni regionali è stato già trasmesso dalla Regione Umbria con nota pec protocollo 161150-2019 del 28/8/2019.

Il Sindaco notificherà agli interessati l'avvenuta nomina nel più breve tempo e, comunque, non oltre il 15° giorno antecedente quello della votazione (sabato 12 ottobre 2019).

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato, dagli interessati, entro quarantotto ore dalla ricezione della notificazione della nomina, al sindaco che provvederà alle sostituzioni secondo l'ordine della graduatoria di ulteriori nominativi di scrutatori formata all'atto delle nomine.

La comunicazione delle nomine in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni (giovedì 24 ottobre 2019).

I Sindaci, nel notificare agli interessati l'avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale, dovranno richiamare la particolare attenzione affinché, nell'espletare la loro attività, si attengano scrupolosamente alle disposizioni di legge ed alle relative istruzioni ministeriali, collaborando attivamente con il presidente di seggio in modo tale che le operazioni si svolgano con regolarità e speditezza. Dovranno anche essere richiamate le responsabilità di natura penale alle quali gli scrutatori possono andare incontro, ai sensi degli articoli 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 98 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.



H) Manifesti recanti le candidature e colore delle schede di votazione per le elezioni regionali (art. 11, primo comma, numero 4, della legge 17 febbraio 1968, n.108 e art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e successive modificazioni)

Entro sabato 19 ottobre 2019, ottavo giorno precedente la data della consultazione, dovranno essere pubblicati nell'albo pretorio online e affissi in altri luoghi pubblici dei comuni interessati alle elezioni regionali i manifesti riproducenti i nominativi dei candidati alla carica di presidente e le liste dei candidati consiglieri e i relativi contrassegni.

Ove i manifesti, per il numero dei candidati presidenti e/o delle liste di candidati consiglieri fossero stati stampati in più fogli, nell'affissione di cui trattasi, i fogli costituenti ciascun manifesto dovranno essere riuniti rispettando l'ordine definitivo risultante dalle operazioni di sorteggio.

Per quanto riguarda il colore delle schede di voto, il colore tradizionalmente utilizzato per le elezioni regionali è il verde *(tonalità pantone GREEN-U)*.

I) <u>Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile</u> l'allontanamento dall'abitazione

Le disposizioni sul voto domiciliare (articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) si applicano nel caso in cui i richiedenti dimorino nell'ambito del territorio della regione della quale si è elettori.

L'elettore interessato deve far pervenire al comune un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì** 17 settembre e lunedì 7 ottobre 2019. Tale ultimo termine (7 ottobre), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Si ritiene perciò utile sensibilizzare i dirigenti delle aziende sanitarie locali affinché venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006.

Sono da ritenere applicabili le disposizioni preclusive di cui all'art. 56, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957, e all'41, comma 7, del D.P.R. n. 570/1960, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".



J) <u>Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla</u> presentazione delle candidature

Al fine di garantire l'immediato rilascio, entro 24 ore dalla richiesta, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste di candidati per le elezioni regionali, gli uffici elettorali di tutti i comuni dovranno rimanere aperti ininterrottamente nei giorni di **venerdì 27 settembre e sabato 28 settembre 2019**, negli orari previsti per la presentazione stessa (e quindi dalle ore otto alle ore venti di venerdì 27 e dalle ore otto alle ore dodici di sabato 28 settembre); gli stessi Uffici dovranno rimanere aperti nei tre giorni immediatamente precedenti, ovverosia **martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 settembre**, anche nelle ore pomeridiane.

K) <u>Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati</u>

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, introdotte da ultimo con l'art. 6, comma 7, della legge 3 novembre 2017, n. 165, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali ovvero sezioni distaccate dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le predette autenticazioni i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia o al sindaco della città metropolitana o del comune.

Il potere di autenticazione attribuito dal citato art. 14 ai consiglieri che comunichino la propria disponibilità può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.

I pubblici ufficiali di cui all'art. 14 medesimo possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990), anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.

In particolare, i segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco svolgono le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

I comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio comunale.



Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alle competizioni al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Le modalità di autenticazione sono riportate nell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla pubblicazione recante "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" che è già consultabile sia sul sito della Regione che su quelli delle Prefetture di Perugia e Terni.

L) <u>Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione</u> amministrativa

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature per le consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si ribadisce che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In tali sensi, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.

* * *

I signori Sindaci vorranno comunicare quanto sopra ai responsabili degli Uffici elettorali comunali ed ai Segretari comunali, ai fini degli adempimenti di rispettiva competenza, vigilando affinché il complesso procedimento in questione si svolga con la massima regolarità e nella più assoluta garanzia dell'esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato.

Cordiali saluti,

FIRMATO DIGITALMENTE
Stefano Strona